

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **TRA**

**il Consiglio regionale della Calabria**, in persona del Presidente del Consiglio regionale, dott. Filippo Mancuso, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato, per la carica, presso la sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, via Cardinale Gennaro Portanova snc, C.F. 80001350802;

e

**il Centro di Giustizia Minorile per la Calabria**, con sede in Catanzaro, via Vincenzo Paglia n. 47, rappresentato da Isabella Mastropasqua, nata a Andria il 23/11/1957 e domiciliata, per la carica, presso la sede del Centro di Giustizia Minorile per la Calabria,

**su iniziativa della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa**, rappresentata dal Presidente della Commissione, Prof. Giuseppe Gelardi.

#### **Premesso che**

- la Regione Calabria, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, ispira la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio;
- il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

- ai sensi dell'art. 2, lett. d bis), dello Statuto medesimo, la Regione Calabria assicura altresì la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alla criminalità organizzata e, in attuazione del proprio programma di Governo, è particolarmente attenta ai valori dell'educazione alla legalità, anche in termini di supporto per i minori;

- l'art. 33 del Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005, prevede l'istituzione della Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria rinviando, per quanto attiene alle competenze e alle modalità di esercizio delle relative funzioni, agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50;

- in particolare, l'art.3 comma 1, della l.r. 50/2002, sopra citata, prevede tra le competenze della commissione *de qua*:

- formulare proposte in merito a possibili iniziative volte al formarsi e al diffondersi di una cultura antimafiosa e della legalità nella società calabrese (art. 3, comma 1, lett. f);

- approfondire la conoscenza del fenomeno 'ndranghetistico e di quello corruttivo, adottando iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino altresì la cultura della legalità e il rifiuto di ogni attività corruttiva (art. 3, comma 1, lett. f bis);

- nell'espletamento delle proprie competenze la Commissione, a fine di dare concretezza all'obiettivo del contrasto alla criminalità organizzata e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, promuove accordi di programma con associazioni e operatori del settore;

- il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, quale diramazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nell'ambito del proprio mandato istituzionale:

- coordina gli interventi sul territorio delle Corti d'Appello di Catanzaro e Reggio Calabria;

- assicura l'esecuzione delle misure penali, dando attuazione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile riguardanti minorenni e giovani adulti imputati, condannati o sottoposti a misure penali di comunità e tutelando i minori tra i 14 ed i 18 anni e/o giovani adulti dai 18 ai 25 anni per reati commessi da minorenni;
- si pone l'obiettivo di garantire i diritti dei giovani ospiti delle strutture dipendenti, attivando processi di crescita, responsabilizzazione e cambiamento delle condizioni e dei loro stili di vita nonché delle relazioni familiari e sociali che ostacolano una crescita armonica;
- per il perseguimento delle finalità sopra descritte, garantisce ai giovani ospiti delle strutture la fruizione di attività all'interno e all'esterno dei Servizi Minorili della Calabria di tipo scolastico e formativo e, ove possibile, mutuando il principio "percorsi per le Competenze trasversali", avvia percorsi di tirocinio-praticantato, di orientamento tra scuole ed aziende, di orientamento professionale, di avviamento ed inserimento nel mondo lavorativo e di educazione alla legalità, da realizzarsi in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, anche attraverso la valorizzazione di progetti ed iniziative sperimentali finalizzate alla diminuzione del disagio di questa tipologia di utenti;

#### **Considerato che**

- il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e il Consiglio regionale della Calabria, in particolare mediante l'attività della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa, si pongono l'obiettivo comune di avviare e mantenere il confronto e la collaborazione per la promozione e la realizzazione di iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria della devianza minorile, anche attraverso interventi volti alla rieducazione e risocializzazione dei ragazzi in carico ai Servizi Minorili della Calabria;

#### **Richiamati**

- la **Dichiarazione dei diritti del fanciullo**, redatta a Ginevra il 23 febbraio 1923 dalla Società delle Nazioni, che sancisce che gli uomini e le donne di

tutte le Nazioni, atteso che l'umanità deve al bambino quanto di meglio possiede, dichiarano e accettano come loro dovere che, oltre e prima di ogni considerazione di razza, nazionalità o credo:

I. Al bambino si devono dare i mezzi necessari per il suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale;

II. Il bambino che ha fame deve essere nutrito; il bambino malato deve essere curato; il bambino arretrato deve essere stimolato; il bambino deviato deve essere recuperato; l'orfano e il trovatello devono essere ospitati e soccorsi;

III. Il bambino deve essere il primo a ricevere soccorso in tempo di difficoltà;

IV. Il bambino deve essere messo in condizione di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento;

V. Il bambino deve essere allevato nella consapevolezza che le sue migliori qualità devono essere messe al servizio dei suoi fratelli.

- la **Dichiarazione Universale dei diritti umani**, adottata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 217A (III) del 10 dicembre 1948, che all'articolo 25, secondo comma, recita "La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini... devono godere della stessa protezione ed assistenza";

#### **Visti**

- la Costituzione della Repubblica Italiana, e in particolare gli artt. 30 e 31;

- lo Statuto della Regione Calabria, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e in particolare l'art. 2, comma 2, lettere: a), b), c) e d bis);

- il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 'Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni';

- il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";

- il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”;
- la legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”;
- la legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 “Strutture residenziali per minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena “;
- la legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”;
- la legge 20 marzo 2003, n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”;

**Quanto sopra premesso, le parti convengono quanto segue.**

### **1. Oggetto e finalità**

Il presente protocollo d’intesa ha la finalità di rafforzare il dialogo costruttivo e costante sui temi del contrasto alla criminalità organizzata, della diffusione della cultura della legalità e della prevenzione primaria, secondaria e terziaria della devianza minorile, attraverso la collaborazione tra il Centro per la Giustizia Minorile e il Consiglio regionale della Calabria, in particolare mediante l’attività della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa.

### **2. Impegni delle parti**

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e il Consiglio regionale della Calabria intendono, con il presente accordo, individuare procedure comunicative e operative in grado di promuovere iniziative comuni volte alla diffusione della cultura della legalità nelle comunità locali, attraverso azioni sinergiche di educazione alla legalità e prevenzione primaria, secondaria e terziaria della devianza minorile.

Il presente protocollo d'intesa è propedeutico alla programmazione e all'attivazione di progetti integrati sui temi della educazione alla legalità e della prevenzione della devianza e del disagio minorile in Calabria che consentano, attraverso percorsi educativi, di sensibilizzazione e formazione rivolti ai minori calabresi, opportunità di riflessione, crescita e consapevolezza sui valori della democrazia, del rispetto delle regole, del riconoscimento dei diritti, della cittadinanza attiva e della cultura della legalità.

Il presente protocollo d'intesa non impegna le parti a un rapporto di esclusività.

### **3. Durata**

Il presente protocollo d'intesa ha validità di anni tre (3) e s'intende tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di recesso di una delle parti stipulanti, un mese prima della scadenza.

A cadenza annuale è sottoposto a verifica in occasione di una riunione appositamente convocata tra la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e il Presidente della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa.

Reggio Calabria, li

Il Direttore del CGM Calabria  
Dott.ssa  
Isabella Mastropasqua

Il Presidente della Commissione  
Prof.  
Giuseppe Gelardi

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria  
Dott.  
Filippo Mancuso